

A N A C A P

STATUTO ASSOCIATIVO

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE CONCESSIONARIE
SERVIZI ENTRATE ENTI LOCALI**

INDICE

TITOLO I

Art. 1 Costituzione – Denominazione – Sede - Durata

Art. 2 Scopo

TITOLO II

Art. 3 Dei Soci – Fascia – Modalità per l'ammissione –
Scioglimento del rapporto sociale

Art. 4 Fondo Comune – Misura dei contributi – Quota Fissa
e Quota Variabile

TITOLO III

Art. 5 Organi dell'Associazione

Art. 6 Assemblea dei Soci

Art. 7 Presidente dell'Associazione

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

Art. 9 Segretario Generale dell'Associazione

Art. 10 Collegio dei fondatori

– Codice di autodisciplina

ART. 1
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 36 del codice civile, l'Associazione nazionale dei soggetti abilitati a svolgere attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate degli Enti Locali ed attività connesse.
2. L'Associazione assume la denominazione di "ANACAP – ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE CONCESSIONARIE SERVIZI DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI".
3. All'Associazione possono aderire i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1, che siano iscritti all'Albo di categoria, nonché gli altri soggetti indicati nell'art.3 del presente Statuto.
4. L'Associazione ha sede in Roma: Via Cicerone n. 28. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative in altre località.
5. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 2
SCOPO

L'Associazione, senza finalità di lucro, ha lo scopo di curare e tutelare gli interessi degli associati, promuovendo lo sviluppo e la valorizzazione della categoria attraverso:

- a) la promozione e lo stimolo presso le Associate della coscienza dei valori sociali e civili e dei comportamenti propri dell'imprenditorialetà nel contesto di una libera società in sviluppo.
- b) la rappresentanza e la tutela degli interessi delle Associate nei confronti delle Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali e di ogni altra componente della società, concorrendo a promuovere coscienze e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso.
- c) adeguati interventi finalizzati all'adozione di norme e indirizzi interpretativi rispondenti ad esigenze di razionalizzazione, armonizzazione e chiarezza della disciplina in materia di entrate degli Enti locali e degli Enti pubblici in generale, nonché ad esigenze di economicità ed efficienza del relativo servizio di accertamento e riscossione;
- d) attività di ricerca, studio, promozione o patrocinio di convegni, sia direttamente che attraverso altri organismi autonomi, aventi ad oggetto l'assetto tributario, finanziario ed istituzionale degli Enti locali e la gestione dei servizi pubblici;

e) la diffusione tempestiva fra gli associati di ogni utile informazione legislativa, giurisprudenziale e amministrativa atta ad agevolare e migliorare l'espletamento della funzione di concessionario;

f) azioni tese a promuovere il rispetto del codice di autodisciplina che forma parte integrante del presente Statuto;

h) la disciplina dei rapporti di lavoro stipulando contratti ed accordi collettivi previa consultazione delle associate.

La rappresentanza delle associate nella trattazione delle controversie in materia di rapporti di lavoro con le organizzazioni che rappresentano i lavoratori.

La rappresentanza e l'assistenza nelle competenti sedi, anche giudiziarie, delle aziende associate per la tutela degli interessi di settore.

i) ogni altro intervento idoneo a salvaguardare le legittime aspettative della categoria ed in particolare degli associati, attraverso, anche, la promozione di azioni finalizzate alla tutela della immagine etico-professionale della categoria stessa.

L'associazione nell'ambito degli scopi statutari può costituire, partecipare o contribuire ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni, Federazioni o Società ed in generale ad organismi regolati da disposizioni di legge. L'Associazione persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza.

ART. 3 DEI SOCI – CATEGORIE – MODALITA' PER L'AMMISSIONE – SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

1. Possono far parte dell'Associazione i seguenti soggetti:

IN QUALITA' DI SOCI EFFETTIVI, i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, così distinti:

a) appartengono alla prima fascia le società che hanno un capitale sociale interamente versato pari o superiore ad € 10.000.000 (diecimilioni);

b) appartengono alla seconda fascia le società che hanno un capitale sociale inferiore al limite sub a);

IN QUALITA' DI SOCI ADERENTI, i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/1997 per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo, le cui quote siano possedute da altri soggetti iscritti nell'Albo stesso che siano già soci effettivi dell'Associazione;

IN QUALITA' DI SOCI SOSTENITORI, i soggetti che svolgono attività istituzionale, professionale, di studio, di impresa nel settore di cui all'oggetto sociale

dell'ANACAP, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b), del comma 1 del presente articolo.

2. Per ottenere l'iscrizione nell'Associazione, I SOCI EFFETTIVI ED I SOCI ADERENTI debbono presentare domanda con le seguenti modalità:

- a) indicare i dati identificativi della società, dei legali rappresentanti, dei soci, della iscrizione all'Albo disciplinato dal D.M. 11/9/2000, n. 289;
- b) allegare copia dell'atto costitutivo, dello statuto, del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, del bilancio dell'ultimo esercizio approvato;
- c) dichiarare di accettare senza riserva alcuna gli obblighi del presente Statuto e del codice di comportamento, e di impegnarsi a versare le quote ed i contributi associativi nella misura stabilita;
- d) indicare l'eventuale appartenenza ad altre associazioni di categoria.

3. Per ottenere l'iscrizione all'Associazione, I SOCI SOSTENITORI debbono presentare in allegato all'istanza, la stessa documentazione prevista per i soci effettivi se trattasi di persone giuridiche; se trattasi di persone fisiche, è sufficiente la indicazione delle proprie generalità, dell'attività svolta e della eventuale iscrizione in albi professionali.

4. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo.

5. Il socio cessa di far parte dell'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per recesso, previa comunicazione a mezzo raccomandata a.r. da far pervenire entro e non oltre il 30 settembre per produrre effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- b) a seguito di radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, previa decisione dell'Autorità di Vigilanza prevista dal Codice di autodisciplina, per violazione delle norme statutarie e del codice di autodisciplina allegato al presente statuto; per omesso versamento dei contributi associativi;
- c) per scioglimento, fallimento, liquidazione della società. La cessazione in tali casi opera di diritto ed ha effetto dalla data della comunicazione relativa a scioglimento, fallimento, liquidazione della società, salvo il pagamento delle quote di contributi maturati e dovuti.

ART. 4
FONDO COMUNE
MISURA DEI CONTRIBUTI – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

1) Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati e dai beni con essi acquistati.

Finché l'Associazione dura, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né gli stessi, o gli aventi causa, possono pretenderne la quota in caso di scioglimento del rapporto sociale.

In ogni caso l'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2) L'associato è obbligato a versare all'Associazione un contributo a titolo di QUOTA FISSA ed uno a titolo di QUOTA VARIABILE. La quota fissa deve essere versata per il 50 per cento in acconto al momento della iscrizione e per il rinnovo annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno ed il saldo entro il 30 giugno. La quota variabile deve essere versata per il 50 per cento in acconto entro il 31 agosto ed il saldo entro il 31 dicembre di ogni anno.

3) Il contributo associativo è determinato in ragione d'anno nella seguente misura:

a) SOCI EFFETTIVI:

- una quota fissa per i soggetti che si iscrivono alla prima fascia dell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97 e D.M. 289/2000 da determinarsi in:
EURO 10.000,00
- una quota fissa per i soggetti che si iscrivono alla seconda fascia dell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97 e D.M. 289/2000 e per i non iscritti da determinarsi in:
EURO 6.000,00
- una quota variabile determinata prendendo a parametro la percentuale dello 0,1% sui ricavi (per aggio, compartecipazione, corrispettivo per i servizi presupposti, gettito dell'entrata per le gestioni a canone fisso) desumibili dall'ultimo Bilancio di esercizio approvato intesi quali corrispettivi delle attività di cui all'art. 1 del D.M. 289/2000.

b) SOCI ADERENTI:

- per i Soci aderenti il contributo associativo riferito alle categorie di iscrizione è determinato nella misura del 50% di quello previsto per i soci effettivi come indicato all'art. 4, lettera a), del presente Statuto.

c) SOCI SOSTENITORI:

- per i soci sostenitori, il contributo associativo è determinato nella misura unica di:

EURO 1.000

4) Gli associati, per la individuazione della quota variabile dovuta sono obbligati ad inviare, copia del Bilancio di esercizio entro trenta giorni dalla approvazione e comunque entro e non oltre il 31/7 di ogni anno. Gli associati sono altresì obbligati ai soli fini statistici, ad inviare ogni anno all'Associazione, elenco delle gestioni in corso corredate dal numero degli abitanti, con autorizzazione al trattamento nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 675/1996.

5) Ogni associato ha diritto ad un voto. I soci effettivi hanno diritto di voto sugli argomenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del punto 2 dell'art. 6 del presente Statuto. I soci aderenti hanno diritto di voto sugli argomenti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 6 del presente Statuto. I soci sostenitori hanno diritto di voto sugli argomenti di cui alla lettera c). Sugli altri argomenti i soci aderenti e i soci sostenitori hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitare diritto di voto esclusivamente consultivo.

6) La misura dei contributi di cui ai precedenti punti viene fissata, anno per anno, dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo che, ove necessario ed eccezionalmente, può proporre contributi straordinari opportunamente motivati.

ART. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente dell'Associazione
- il Consiglio Direttivo
- il Segretario Generale dell'Associazione

ART. 6 ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L'assemblea è convocata almeno 2 volte all'anno, nella sede dell'Associazione e, ove del caso, in altro luogo.

2) L'Assemblea provvede:

a) alla nomina ed alla eventuale conferma dei Membri del Consiglio Direttivo dei quali almeno 8 debbono appartenere ai soci effettivi di cui all'art. 3, lettera a) del presente Statuto.

b) a stabilire gli indirizzi di massima e le linee programmatiche da seguire per il migliore raggiungimento dello scopo sociale;

c) allo scioglimento dell'Associazione ed alle modifiche dello statuto o del Codice di comportamento;

d) in materia di ammissione all'associazione, deliberando in sede di appello sulle decisioni del Consiglio Direttivo;

e) in materia di ammissione, scioglimento di rapporto associativo e quant'altro connesso con i provvedimenti di rinvio alle specifiche norme statutarie e comunque dalle stesse richiamate per competenza, deliberando quale organo di tutela degli interessi degli associati, ovvero quale organo di ultima istanza;

f) all'approvazione del bilancio preventivo annuale entro il 30/11 di ciascun anno e del rendiconto economico e finanziario entro il 31/3 di ciascun anno, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo, nonché del modo di utilizzo degli eventuali avanzi di gestione, con i limiti di cui all'art. 4, comma 1, ovvero dei provvedimenti straordinari da adottarsi per il ripiano di eventuali disavanzi;

g) all'aggiornamento delle misure dei contributi di cui all'art. 3), comma 2, nel rispetto del rapporto fra le categorie ivi previste, aventi decorrenza dal primo gennaio successivo alla adozione del deliberato nonché all'eventuale modifica delle categorie stesse;

h) all'approvazione di spese straordinarie, che non possono essere coperte con gli eventuali avanzi di gestioni pregresse, da ripartire fra gli associati proporzionalmente al contributo ordinario annuale.

3) L'avviso di convocazione dell'Assemblea, firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno 8 giorni prima del giorno in cui l'Assemblea avrà luogo e deve contenere:

- a) il giorno, l'ora, il luogo della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno per il giorno successivo a quello fissato per la prima;
- b) l'ordine del giorno.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea potrà essere formulata dalla maggioranza degli Associati ovvero dalla maggioranza dei membri in carica del Consiglio Direttivo ove a seguito di tale richiesta il Presidente non provveda alla convocazione dell'Assemblea vi provvederanno dette maggioranze tramite il consigliere più anziano di età. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata telegraficamente, o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica, riducendo a tre giorni il termine di cui al precedente comma.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età e, mancando anche quest'ultimo, dall'associato designato dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario dell'Associazione il quale redige il verbale.

5) All'assemblea possono partecipare esclusivamente:

- I legali rappresentanti delle Società o degli Enti associati o un membro degli organi amministrativi o direttivi dei medesimi.
- Le persone fisiche associate.

In caso di impossibilità a partecipare alla Assemblea i suddetti soggetti possono conferire delega.

I delegati devono essere associati ed a ciascun associato non possono essere conferite più di tre deleghe.

6) L'associato in mora con il versamento dei contributi di cui all'art. 3), può intervenire all'Assemblea ma non esercitarvi il diritto di voto.

7) L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo degli associati.

8) Ogni associato ha diritto ad un voto nelle modalità previste dall'art. 4.5 del presente Statuto. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei suffragi esprimibili dagli intervenuti aventi diritto. Tuttavia le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h) del precedente comma 2, devono comunque riportare un numero di voti favorevoli non inferiore alla metà più uno dei suffragi esprimibili dalla totalità degli associati aventi diritto.

9) Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti, fermo restando il diritto degli stessi di recedere dall'Associazione.

10) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario la cui copia deve essere comunicata a tutti gli associati.

ART. 7 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi. Oltre all'espletamento delle funzioni previste negli altri articoli del presente Statuto, egli può, in caso di urgenza, provvedere sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva e, comunque, non oltre trenta giorni dalla adozione di provvedimenti, qualora l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione del Consiglio Direttivo.

In tale circostanza, tuttavia, egli deve sentire il parere dei due Vice Presidenti con i quali può consultarsi ogni qualvolta lo reputi necessario, fermo restando la ratifica consiliare dei provvedimenti urgenti adottati.

2) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.

ART. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto da un numero di Membri non superiore a 15, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ivi compreso il Presidente, qualora scelto tra i consiglieri.

2) Nel Consiglio Direttivo devono essere rappresentate tutte le categorie esclusi i soci sostenitori, di cui al comma 1 dell'art. 3. I membri devono essere scelti per votazione come indicato all'art. 6.2, lettera a) del presente Statuto.

3) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; se i Consiglieri scendono contemporaneamente di un numero, che peraltro non ne faccia venir meno la maggioranza, subentrano per cooptazione quelli nominati dal Direttivo. In questo caso il provvedimento di nomina deve essere ratificato dall'assemblea nella prima seduta utile. Se, invece, viene meno contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio è sciolto di diritto e l'Assemblea viene convocata d'urgenza per eleggere il nuovo Consiglio.

4) L'incarico di Consigliere è gratuito e personale.
Si verifica la cessazione dell'incarico, per dimissioni o scioglimento del rapporto sociale.

5) L'incarico di Consigliere cessa, inoltre, nel caso di mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno.

6) Il Consiglio Direttivo può istituire uffici operativi presso le Aziende associate in qualsiasi località del territorio nazionale.

7) Il Consiglio è convocato almeno una volta ogni bimestre anche in luogo diverso dalla sede sociale, secondo le modalità indicate nell'articolo 6, comma 3 prima parte. La convocazione deve comunque essere disposta se ne fanno richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

8) La riunione del Consiglio è valida se vi interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Ogni Consigliere esprime un solo voto.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto; tuttavia, in caso di parità, è valida la deliberazione che ha riportato il voto favorevole del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, la cui copia deve essere comunicata e trasmessa a tutti i consiglieri.

9) Il Consiglio è l'organo direttivo dell'Associazione; svolge le attività ed adotta i provvedimenti necessari, anche sotto l'aspetto propositivo o di impulso, per il raggiungimento dello scopo sociale, purché non riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare provvede.

- a. alla nomina e alla eventuale conferma del Presidente dell'Associazione.
La scelta può cadere anche su persona estranea all'Associazione. In tal caso l'incarico, in deroga al comma 2 dell'art. 7, può essere remunerato;
- b. alla nomina e alla eventuale conferma di due Vice Presidenti, scegliendoli fra i membri del Consiglio, con incarico ad esercitare gratuitamente la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza e di assisterlo nelle decisioni di urgenza di cui al comma 1 dell'art. 7).
Il più anziano di età dei due Vice Presidenti esercita la funzione di Vice Presidente vicario;
- c. alla nomina del Segretario dell'Associazione determinandone l'emolumento e la durata;
- d. alla nomina di esperti e consulenti esterni, determinandone l'emolumento e la durata;
- e. all'attuazione delle deliberazioni validamente adottate dall'Assemblea dei Soci;
- f. all'adozione delle deliberazioni in materia di ammissione all'Associazione comunicandone il risultato al soggetto istante, in caso di rigetto della

domanda, fissando il termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale lo aspirante può chiedere il riesame da parte dell'Assemblea dei Soci.

- g. alla presentazione all'Assemblea dei Soci del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario e delle relazioni di cui all'art. 6), comma 2, lettera f);
- h. alla formulazione di motivate proposte in ordine all'aggiornamento delle misure dei contributi ed alle spese straordinarie di cui all'art. 6), comma 2, lettere g) ed h);
- i. alla formulazione di motivate proposte per l'adozione delle deliberazioni da parte dell'assemblea dei soci in materia di scioglimento del rapporto associativo e di cessazione del rapporto con i singoli associati;
- l. provvede ad esaminare trimestralmente tutti i conti, i libri di cassa ed i documenti relativi a movimenti finanziari dell'Associazione relazionando alla Assemblea dei Soci eventuali rilievi. Redige, inoltre, la relazione annuale che accompagna il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario.

ART. 9

SEGRETARIO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Il segretario dell'Associazione deve essere persona non associata. Egli adempie a tutti quei compiti di carattere operativo burocratico, certificativo e contabile, che l'attività dell'associazione richiede; cura la tenuta dei libri e documenti sociali. Partecipa all'Assemblea dei Soci, alle riunioni del Consiglio Direttivo redigendone i relativi verbali a norma del presente Statuto.
- 2) Il segretario svolge le funzioni di tesoriere dell'Associazione.

ART. 10

COLLEGIO DEI FONDATORI

Il Collegio dei Fondatori è composto da 4 membri che abbiano, in passato, ricoperto, con merito, incarichi all'interno degli organi dell'Associazione e che si siano distinti per l'attività svolta in favore della categoria. Essi hanno il compito di definire bonariamente tutti i conflitti insorti tra le società aderenti all'Associazione, di avanzare proposte al Consiglio Direttivo su temi di particolare importanza che riguardano, in particolare, la emanazione da parte degli organi istituzionali di norme ed indirizzi interpretativi che riguardano la fiscalità ed i servizi locali. Il Collegio adempie ai propri compiti con ampia libertà procedurale e di intesa con il Presidente dell'Associazione.

CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' ASSOCIATE ALL'ANACAP

ART. 1 (Ambito)

Il codice di autodisciplina (codice), subordinatamente a quanto stabilito dalle norme di legge e dalle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, indica le regole di comportamento che le società aderenti all'ANACAP (società), gli organi amministrativi, i dipendenti ed i collaboratori delle stesse sono tenuti a rispettare nella gestione dei servizi loro affidati dalle Pubbliche Amministrazioni.

ART. 2 (Principi)

1. I comportamenti dei legali rappresentanti, dei dirigenti delle società associate devono essere ispirati ai principi di correttezza, diligenza e lealtà;
2. I legali rappresentanti ed i dirigenti delle società associate cureranno che il personale dipendente uniformi ai principi suddetti i propri comportamenti.

ART. 3 (Concorrenza)

1. Le Società si impegnano a svolgere la propria attività secondo i principi di leale concorrenza e solidarietà.

In particolare:

- a) non devono partecipare a gare le cui condizioni non consentono la regolare e proficua gestione del servizio;
- b) non devono presentare nelle gare indette dalla Pubblica Amministrazione, offerte palesemente anomale;
- c) non devono porre in essere situazioni di ingiustificata conflittualità nei confronti delle società concorrenti ed associate, né assumere comportamenti e/o azioni dirette al loro discredito presso gli Enti locali, le Istituzioni e gli organi di Vigilanza;
- d) devono uniformare il proprio comportamento, in ordine a problematiche di interesse generale, alle indicazioni ed ai criteri di indirizzo proposte da ANACAP, dando uniformi disposizioni ai propri uffici centrali e periferici;
- e) devono gestire i servizi affidati nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti, senza applicare oneri impropri a carico del contribuente e curando il tempestivo riversamento delle somme dovute all'Ente pubblico.

ART. 4
(Provvedimenti e deferimento)

1. La violazione degli impegni assunti sub a) e b) dell'art. 3 comporterà l'immediato intervento dell'Associazione attraverso la richiesta di revoca in autotutela del provvedimento amministrativo con il quale è stata indetta la gara e/o del provvedimento che l'ha aggiudicata, da rivolgere all'Ente pubblico, con segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali, Ufficio del Federalismo Fiscale per i provvedimenti di competenza.

In caso di reiterazione, l'Autorità di Vigilanza prevista dal successivo Art. 5, avvierà, su richiesta del Consiglio Direttivo, una istruttoria che dovrà concludersi con la sanzione più adeguata o con il provvedimento di archiviazione.

2. La violazione del divieto sub lettere c) e d) dell'art. 3 comporterà il deferimento della società all'Autorità di Vigilanza che, secondo la gravità dell'addebito, potrà irrogare una sanzione pecuniaria da 1.000,00 a 20.000,00 Euro.

3. La reiterata violazione del divieto previsto dall'art. 3 lett. e) comporterà il deferimento della società all'Autorità di Vigilanza e, all'esito del relativo procedimento disciplinare, la denuncia al Ministero dell'Economia e delle Finanze per i provvedimenti previsti dal D.M. 11/09/2000 n. 289.

ART. 5
(Autorità di Vigilanza)

L'Autorità di Vigilanza è l'organo al quale il Consiglio Direttivo della ANACAP ha l'obbligo di segnalare comportamenti di altre società in grave contrasto con i principi di correttezza, leale concorrenza e solidarietà dettati dal presente disciplinare.

L'Autorità è composta da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Gli eletti nominano al proprio interno il Presidente.

All'Autorità compete:

a) l'assunzione dei provvedimenti disciplinari a carico delle società associate per fatti connessi dai rappresentanti legali, dirigenti e dipendenti che siano in contrasto con i principi e gli obblighi stabiliti dal presente codice e che, comunque, recano pregiudizio grave all'immagine ed al prestigio dell'Associazione, ed alla categoria.

Costituiscono causa di inizio del procedimento disciplinare le violazioni ai divieti di cui all'art. 3 del presente codice, nonché le gravi e reiterate irregolarità connesse dalla Società nella gestione del servizio affidatole.

b) il giudizio in qualità di arbitri liberi e di equità su qualsiasi controversia insorta tra le società associate e l'Associazione, ovvero tra le associate stesse. In quest'ultimo caso il giudizio viene reso su specifico incarico delle associate.

L'Autorità dà avviso del procedimento alla Società denunciata o deferita ed assegna alla stessa un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di deduzioni e memorie. Completata l'istruttoria e sentita, ove intervenga richiesta o ove lo ritenga, la società inquisita, emette la decisione con ampia libertà procedurale e secondo equità.

La decisione, notificata alla Società ed all'Associazione per i provvedimenti di sua competenza, non è impugnabile.